

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-1032 del 04/03/2019  |
| Oggetto                     | DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA<br>AMBIENTALE - DITTA P.A. SPA DI RUBIERA |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-1059 del 04/03/2019   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia                       |
| Dirigente adottante         | VALENTINA BELTRAME   |

Questo giorno quattro MARZO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.37256/2018

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "P.A. Spa" - Rubiera.**

### **LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**P.A. Spa**" avente sede legale in Comune di **Rubiera – Via Milano n.13** – Provincia di Reggio Emilia, all'interno del procedimento unico ai sensi dell'art.53 comma 1) lettera B) della L.R. n.24/2017 concernente l'impianto per l'attività di **costruzione equipaggiamenti tecnici per lavaggio** ubicato in Comune di **Rubiera – Via Milano n.13** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PGRE/16319 del 11/12/2018;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia in data 11/01/2019 al PG/4810;
- il parere favorevole espresso dal Comune di Rubiera in data 8/02/2019 al PG/20956 relativamente alla conformità urbanistica;
- il nulla osta espresso dal Comune di Rubiera in data 31/01/2019 al PG/16617, sulla base del parere di IRETI Spa Rt000648-2019-P del 16/01/2019, relativamente allo scarico in pubblica fognatura (scarico S1 in planimetria);
- il nulla osta espresso dal Comune di Rubiera in data 31/01/2019 al PG/16623, sulla base del parere di IRETI Spa Rt000645-2019-P del 16/01/2019, relativamente allo scarico in pubblica fognatura (scarico S3 in planimetria);
- il nulla osta espresso dal Comune di Rubiera in data 31/01/2019 ed acquisito al PG 16628, sulla base del parere di IRETI Spa Rt000646-2019-P del 16/01/2019 relativamente allo scarico in pubblica fognatura (scarico S4 in planimetria);

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

#### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**P.A. Spa**" ubicato nel Comune di **Rubiera – Via Milano n.13** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale   |
|--------------------------------|---|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.                            |
| Acqua                          | Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06 |
| Rumore                         | Comunicazione relativa all'impatto acustico   |

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-673 del 13/02/2017;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**

**Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D. Lgs. 152/06;**

**Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla conclusione positiva del procedimento unico di cui all'art.53 della L.R. 24/2017;
- 7) L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla conclusione positiva del procedimento di cui all'art.53 della L.R.24/2017.
- 8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale   |
|--------------------------------|---|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta **"P.A. Spa"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **costruzione equipaggiamenti tecnici per lavaggio** nell'impianto ubicato in Comune di **Rubiera – Via Milano n.13** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate

### EMISSIONE N.10 – CABINE PROVE E COLLAUDO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **24 Giugno 2019** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **1 Luglio 2019**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

| Punto Emissione | Provenienza   | Portata (Nmc/h)  | Altezza (m) | Durata (h/g)      | Inquinanti                                    | Concentrazioni e (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|---|--|-------------|-------------------|---|---------------------------|------|
| E1              | SALDATURA AUTOMATICA<br>REPARTO ASSEMBLAGGIO  | 1000   | 8           | 8                 | Materiale<br>Particellare<br>COV (come C-Tot) | < 10<br>< 100             |      |
| E2              | CABINE RODAGGIO<br>UGELLI ROTANTI   | 2400   | 8           | 8                 | -----   | -----                     |      |
| E3              | IMPIANTI DI<br>BLISTERAGGIO   | 1000   | 8           | 8                 | -----   | -----                     |      |
| E4              | EMISSIONE ATTREZZERIA   | 1000   | 8           | Salt.<br>30 min/g | Materiale<br>Particellare                     | < 10                      | (*)  |
| E5÷E8           | EVACUATORE GAS DI<br>SCARICO MOTOPOMPE<br>DIESEL DA 153 KW PER<br>SISTEMA ANTINCENDIO | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. |             |                   |   |                           |      |
| E9              | BRUCIATORE A GASOLIO  | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. |             |                   |   |                           |      |
| E10             | CABINE PROVA E<br>COLLAUDO  | 2400   | 8           | 8                 | -----   | -----                     |      |

(\*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare e dei COV (Come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1.
- 3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/16319 del 11/12/2018.
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06**

La ditta è attualmente autorizzata per lo scarico S1 delle acque reflue industriali derivanti dal:

- collaudo finale di produzione;
- sala prove sperimentale e collaudo testine;
- condense compressori;
- scarico troppo pieno acque vasca antincendio.

Con la presente autorizzazione si intende autorizzare anche i nuovi scarichi derivanti dall'ampliamento del fabbricato. L'ampliamento riguarda nuove postazioni di collaudo e prova, e unità di trattamento dell'aria per il condizionamento dei reparti.

Presso lo Stabilimento le reti di raccolta delle acque bianche e nere sono distinte, come visibile nella planimetria denominata Tav.1. allegata alla domanda di autorizzazione.

Inoltre con la costruzione dell'ampliamento del fabbricato, verranno modificate le reti fognarie di scarico. Rispetto alla situazione già autorizzata, oltre allo scarico esistente S1, verrà affiancato lo scarico S3, in cui recapiteranno le acque reflue domestiche ed industriali, e lo scarico S4 in cui recapiteranno gli scarichi delle nuove sale prova, delle UTA e dei servizi igienici.

Le superfici scoperte di pertinenza dello stabilimento sono adibite al carico e scarico ed al parcheggio dei veicoli aziendali. All'esterno del fabbricato non è svolta alcuna altra attività produttiva né lo stoccaggio di materie prime o prodotti finiti. Le acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte e i pluviali dei tetti recapitano in parte nel punto di scarico S2 ed in parte ad ovest del complesso industriale con immissione in cavo Tassarola.

L'approvvigionamento idrico è sia tramite acquedotto che tramite pozzo ed i consumi vengono quantificati tramite appositi contatori. Per quanto riguarda l'acquedotto l'impiego è esclusivamente sanitario, mentre il pozzo viene utilizzato sia per le prove sui componenti, che per l'antincendio e l'irrigazione.

### **Prescrizioni**

1. Per lo scarico S1, il volume annuo massimo scaricabile in pubblica fognatura è fissato in 1.500 mc.
2. Per lo scarico S3, il volume annuo massimo scaricabile in pubblica fognatura è fissato in 4.000 mc.
3. Per lo scarico S4, il volume annuo massimo scaricabile in pubblica fognatura è fissato in 2.500 mc.
4. I limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura dovranno essere quelli previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D.Lgs 152/2006, colonna "scarichi in fognatura".
5. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare che consenta di effettuare agevoli e corretti prelievi di campioni rappresentativi di acque reflue. Tale pozzetto dovrà essere reso accessibile agli Enti di controllo e al personale IREN addetto ai controlli ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di fognatura e depurazione.
6. Dovrà essere installato uno strumento per la misura delle acque prelevate da fonti autonome, che verrà collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura

e depurazione. Qualora il volume prelevato non venisse interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati a cura del titolare dello scarico stesso e giudicati idonei da IREN Spa.

7. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
8. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, secondo quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
9. E' vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
10. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
11. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
12. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
13. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2.
14. Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
15. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

**- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dal monitoraggio di impatto acustico allegato, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale, emerge sia il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione diurni e notturni ai confini e ricettori rappresentativi sia nello stato attuale che nel quadro previsto futuro a seguito dell'ampliamento oggetto di domanda.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**